



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PALERMO

IL RETTORE

Visto lo Statuto dell'Università degli Studi di Palermo;

Vista la Legge 30 Novembre 1989, n.398;

Vista la delibera del Senato Accademico del 25 Novembre 2019;

Vista la delibera del Consiglio di Amministrazione del 25 Novembre 2019.

DECRETA

E' emanato il **REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DELLE BORSE DI STUDIO PER LA FREQUENZA DELLE SCUOLE DI SPECIALIZZAZIONE LEGGE 398/89**

Art. 1 - Finalità e ambito di applicazione

1. L'Università degli Studi di Palermo conferisce borse di studio, per la frequenza delle Scuole di specializzazione attivate, ai sensi della legge 30 novembre 1989, n. 398
2. Ai sensi del presente regolamento si intende per:
 - a) Scuola di specializzazione (di seguito denominata Scuola): la struttura didattica che svolge attività formativa nelle aree previste dalla normativa vigente;
 - b) Borsa di studio (di seguito denominata borsa): un beneficio economico che l'Università degli Studi di Palermo conferisce per la frequenza della Scuola di specializzazione.

Art. 2 - Risorse finanziarie e modalità di ripartizione

1. Il Consiglio di Amministrazione, su parere del Senato Accademico, assegna annualmente le borse di studio a ciascuna Scuola di specializzazione, tenuto conto dei finanziamenti ministeriali di cui all'art. 7, primo comma, della legge n. 398/1989.
2. I finanziamenti ministeriali, di cui al precedente comma, possono essere integrati con fondi provenienti da donazioni o convenzioni con enti o privati. Ove nell'atto di donazione o convenzione sia previsto un vincolo di destinazione a favore di una determinata Scuola, il Consiglio di Amministrazione provvede all'assegnazione delle relative borse di studio aggiuntive rispetto a quelle finanziate con soli fondi ministeriali.
3. Sono inapplicabili eventuali disposizioni contenute negli atti di convenzione o donazione in contrasto con le previsioni della legge n. 389/89, in ordine all'ammontare delle borse di studio, ai limiti di reddito richiesti per poterne usufruire, ai divieti ed obblighi cui sono soggetti i borsisti.

Art. 3 - Modalità di attribuzione delle borse e requisiti per l'accettazione

1. Le borse di studio sono conferite con decreto del Rettore agli iscritti al primo anno di corso che si trovino nelle condizioni di reddito stabilite dal Ministero, secondo l'ordine delle graduatorie di ammissione alle Scuole e fino alla concorrenza delle borse disponibili.
2. Alla determinazione del reddito di cui al comma precedente concorrono i redditi di origine patrimoniale, nonché gli emolumenti di qualsiasi altra natura aventi carattere ricorrente, con esclusione di quelli aventi natura occasionale.
3. In caso di rinuncia degli aventi diritto subentrano gli iscritti in possesso dei requisiti richiesti, secondo l'ordine delle graduatorie di ammissione.
4. In caso di rinuncia durante la frequenza del corso di studi la borsa non viene riassegnata

Art. 4 - Incompatibilità

1. Le borse di studio di cui al presente regolamento non possono essere cumulate con altre borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di formazione o di ricerca dei borsisti.
2. Chi ha usufruito di una borsa di studio non può usufruirne una seconda volta allo stesso titolo.

Art. 5 - Comunicazione, obblighi dei beneficiari, controlli e sanzioni

1. Gli aventi diritto ricevono comunicazione del conferimento della borsa di studio tramite email inviata all'indirizzo fornito all'atto dell'immatricolazione alla Scuola.
2. Entro il termine di 15 giorni dal ricevimento della comunicazione, gli aventi diritto devono presentare al competente ufficio:
 - a) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 46 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, relativa al reddito personale lordo dell'anno solare precedente a quello di iscrizione;
 - b) Dichiarazione sostitutiva, ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. 28/12/2000 n. 445, di non avere già usufruito di altra borsa di studio allo stesso titolo.
 - c) Coordinate bancarie personali per l'accredito della borsa di studio.
3. Decadono dal beneficio economico coloro che entro il termine fissato non dichiarino di accettare la borsa.
4. L'Università verifica le dichiarazioni rese ai sensi delle vigenti norme avvalendosi dell'apposito collegamento con l'Anagrafe tributaria dell'Agenzia delle entrate. Nel caso in cui, in base ai controlli effettuati, risulti che sia stato dichiarato il falso ai fini dell'attribuzione della borsa di studio, la stessa viene revocata e le somme già corrisposte recuperate, fatta salva in ogni caso l'applicazione delle norme penali.
5. I borsisti non possono essere impegnati in attività didattiche e sono tenuti ad assolvere agli impegni stabiliti dal Consiglio della Scuola, pena la revoca della concessione della borsa.

Art. 6 - Durata delle borse, mantenimento o perdita dei requisiti

1. Le borse di studio per la frequenza delle Scuole di Specializzazione sono erogate per l'intera durata del corso, a condizione che si mantengano i requisiti di reddito.
2. Al tal fine gli interessati devono produrre annualmente dichiarazione relativa al reddito personale dell'anno solare precedente a quello di iscrizione.

Art. 7 - Modalità di erogazione della borsa

1. La borsa di studio viene erogata in due soluzioni:
 - a) la prima rata pari al 50%, al momento dell'iscrizione alla Scuola;
 - b) la seconda rata, pari al restante 50%, al superamento dell'esame finale per ciascun anno di frequenza della Scuola;
2. Laddove alla fine di ogni anno di frequenza non sia previsto un esame finale, la borsa viene corrisposta dopo il superamento di tutti gli esami utili per l'iscrizione all'anno successivo.

Art. 8 - Sospensione della frequenza e congelamento della borsa di studio

1. Agli iscritti delle Scuole di specializzazione che siano ammessi a frequentare un corso di dottorato di ricerca si applica la sospensione del corso degli studi sino alla cessazione della frequenza del corso di dottorato.
2. L'eventuale sospensione della frequenza della Scuola di specializzazione o il differimento dell'inizio della frequenza, determina il congelamento e il differimento dell'erogazione della borsa di studio.

Art. 9 - Regime fiscale della borsa di studio

1. Le borse di studio sono esenti dall'imposta sui redditi delle persone fisiche ai sensi dell'art. 4 della legge n. 476/84.
2. Le borse di studio di cui al presente regolamento non danno luogo a trattamenti previdenziali, né a valutazioni ai fini di carriere giuridiche ed economiche, né a riconoscimenti automatici ai fini previdenziali.

Art. 10 - Dipendenti pubblici ammessi alla frequenza delle scuole di specializzazione

1. Ai dipendenti pubblici che usufruiscono delle borse di studio di cui al presente regolamento è estesa la possibilità di chiedere il collocamento in congedo straordinario per motivi di studio senza assegni prevista per gli ammessi ai corsi di dottorato di ricerca ai sensi dell'art. 2 della legge n. 476/1984

Art. 11 - Trattamento dei Dati Personali

1. I dati personali forniti dai beneficiari di borsa sono raccolti per le finalità di gestione del procedimento di assegnazione delle borse di studio e sono trattati anche in forma automatizzata, ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento (UE) n. 679/2016.
2. Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione del possesso dei requisiti per l'assegnazione delle borse, pena la mancata attribuzione del beneficio economico.
3. L'eventuale rifiuto di fornire i dati comporta l'impossibilità di attribuire la borsa.
4. Gli interessati hanno diritto di ottenere l'aggiornamento, la rettificazione o l'integrazione dei dati trattati.
5. Titolare del trattamento dei dati è l'Università degli Studi di Palermo in persona del suo legale rappresentante protempore, il Magnifico Rettore, domiciliato per la carica presso la sede dell'Università.

Art. 12 - Norme finali

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione del decreto rettorale di emanazione nell'Albo ufficiale di Ateneo e si applica alle borse di studio di nuova istituzione.

Il Rettore
Prof. Fabrizio Micari